



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 29 DEL 06/07/2018

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA ORDINANZA N. 28 DEL 05.07.2018 con la quale veniva disposto il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione -IT011041013013 - "CAMPING VERDE LUNA C/O SOTTOPASSO FF.SS."
-----------------	---

IL VICESINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”*
 - l'art. 5 che dispone, “1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 454 del 09.04.2018 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2018; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 maggio 2018 e termina il 30 settembre 2018” viene individuato l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2018 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08, nonché l'elenco (allegato C punto 3) delle acque che nella stagione balneare 2016 hanno presentato chiusure temporanee sia per “inquinamento di breve durata” sia per tempi prolungati

- **VISTA** l'ordinanza n 14 del 27.04.2018 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e 454 del 09.04.2018 ha individuato per la stagione balneare 2018 - 1 maggio 30 settembre - le acque non adibite alla balneazione;
- **VISTA** l'ordinanza n° 27 del 22.06.2018 - **“Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla”** con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando **divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti**, **OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d’acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate**, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 28 del 05.07.2018 con la quale a seguito di comunicazione ARPAM circa la non conformità della analisi microbiologiche eseguite nell'acqua di balneazione denominata “Camping Verde Luna c/o sottopasso FF.SS.” IT011041013013 in relazione al parametro Escherichia coli veniva disposto **“...IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: acqua di balneazione IT011041013013 “CAMPING VERDE LUNA C/O SOTTOPASSO FF.SS.”** contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.8142 ; 13.0773	43.8068 ; 13.0862	IT011041013013	“Camping Verde Luna c/o Sottopasso FF.SS”.
-------------------	-------------------	----------------	--

- **VISTA** la nota ARPAM del 06.07.2018 anticipata a mezzo e-mail avente per oggetto “Segnalazione anomala colorazione acque di balneazione Torrette di Fano “Camping Verde Luna c/o sottopasso FF.SS.” IT011041013013 – comunicazione esiti conformi analisi” con la quale “si comunica che i risultati relativi alle analisi effettuate in data 04/07/2018 nell’acqua di balneazione di Fano denominata “Camping Verde Luna c/o sottopasso FF.SS.”, mostrano valori inferiori al limite previsto nel D.M. 30 Marzo 2010 Allegato A in tutte le stazioni monitorate evidenziando il ripristino della balneabilità della stessa.
Si comunica altresì che, nel corso del sopralluogo congiunto effettuato nel pomeriggio di ieri da tecnici ARPAM insieme a personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Fano, si è potuto constatare che l’afflusso di acqua torbida a mare era cessato”
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, la **REVOCA DELL’ORDINANZA n. 28 del 05.07.2018** con la quale veniva stabilito **“...IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE,..... nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:**

acqua di balneazione IT011041013013 “CAMPING VERDE LUNA C/O SOTTOPASSO FF.SS.”

– contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.8142 ; 13.0773	43.8068 ; 13.0862	IT011041013013	“Camping Verde Luna c/o Sottopasso FF.SS”.
-------------------	-------------------	----------------	--

DISPONE

1. La rimozione, da parte di ASET spa dei cartelli indicanti “divieto temporaneo di balneazione ordinanza n. 28 del 05.07.2018” posizionati in prossimità dell'acqua di balneazione IT011041013013

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai titolari di stabilimenti balneari in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA per la rimozione della segnaletica

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O.C. Ambiente del Comune di Fano Piazzale della Stazione n. 7 -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Vicesindaco
Stefano Marchegiani***